Compensazione delle spese e annullamento in autotutela

di Isabella Buscema

Pubblicato il 6 Settembre 2023

Gli uffici del Fisco possono *"pretendere"* la **compensazione delle spese di lite** per il sol fatto di aver **annullato l'atto in autotutela**?

In tema di contenzioso tributario, l'**annullamento in autotutela**[1] **di un atto impositivo**, avvenuto dopo la notifica del ricorso da parte del contribuente, comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione Finanziaria al **pagamento delle spese processuali** secondo il principio della soccombenza virtuale?

L'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituisce, in caso di **annullamento in autotutela**, un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 codice procedura civile, che può essere premiato con la **compensazione delle spese** ovvero il giudicante può evitare di condannare alle spese legali il Fisco solo laddove l'annullamento in autotutela da parte di quest'ultimo sia avvenuto a causa di un'obiettiva complessità della questione tributaria?

L'**intervenuto sgravio** prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio **rileva ai fini della compensazione delle spese**?

A seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese?

All'**errore commesso dal Fisco, riparato in autotutela**, non si correla necessariamente la **compensazione delle spese**?

La compensazione delle spese di lite: principio generale

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La compensazione delle spese di lite è ammessa se la materia del contendere è particolarmente complessa, mentre se la pretesa è manifestamente illegittima deve essere pronunciata condanna alle spese di giudizio.

Tale assunto è stato precisato dalla ordinanza del 28/06/2023 n. 18459 della Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5.

Il caso in esame

Il giudice tributario di prima istanza ha dichiarato *"non luogo a deliberare essendo cessata la materia del contendere"* e ha **compensato tra le parti le spese del giudizio**.

Il giudice del gravame ha rigettato l'appello del contribuente, evidenziando che, a fronte dell'**errore commesso dall'Agenzia nell'individuazione del soggetto obbligato, riparato in sede di autotutela**, sì da determinare la **cessazione della materia del contendere**, la CTP correttamente aveva considerato la co

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D